IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. IV - Aprile 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Uffizio.

Decretum. — *Declaratur praedamnatum opusculum, cui titulus: « Pietre miliari nella storia del Cristianesimo », auctore Ernesto Buonaiuti.* (« A. S. S. », XXVIII, n. 2, 31 gennaio 1936, pag. 71).

Feria IV, die 15 Ianuarii 1936.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, E.mi ac Revmi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito Dominorum Consultorum voto, ipso iure damnatum, vi canonis 1399 C. I. C., declararunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt opusculum, cui titulus: *Pietre miliari nella storia del Cristianesimo* ab Ernesto Buonaiuti, excommunicato vitando, nuper editum.

Et sequenti Feria V, die 16 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audentia Excmo ac Revmo Domino Adsessori Sancti Officii concessa, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 20 Ianuarii 1936.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Nota. — Sotto l'ultima riga del libro qui censurato del Buonaiuti, che lessi in una sera del passato gennaio, trovo notato a matita così: « 19-I-36. Ho l'impressione che il libro sia stato scritto per commissione, a pagamento, di una qualche setta protestante; manca assolutamente di ogni fondamento scientifico; ma sotto la corteccia si sente talora il grido disperato del figliuol prodigo ». L'impressione mi rimane ancora, perché non so capacitarmi come si possa scrivere così contro la storia, oggi, da una persona che tenga un poco alla sua onestà. Intanto il male si fa e tanto. Quando in questa collezioncina « Guanda » di Modena apparve il primo libro del

Decretum. — *Damnatur liber cui titulus « Del gran número de los que se salvan y de la mitigación de las penas eternas », auctore Luis G. Alonso Getino.* (« A. A. S. », XXVIII, n. 4, 30 marzo 1936, pag. 121).

Feria IV, die 19 Februarii 1936.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac Revmi Domini Cardinales rebus fidei et morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

Luis G. Alonso Getino, *Del gran número de los que se salvan y de la mitigación de las penas eternas.* Madrid, Editorial F. E. D. A., 1934.

Et sequenti Feria V, die 20 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita Audentia Excmo ac Revmo Domino Adsessori Sancti Officii impertita, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 5 Martii 1936.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Buonaiuti: *Il Vangelo e il mondo*; poi il secondo di Tilgher: *Cristo e noi*, poi il terzo di Zanfrognini: *Cristianesimo e psicanalisi*, mi resi subito conto dell'attacco notturno e della manovra contro la verità storica. Detti il grido d'allarme nella « Rassegna di Morale e Diritto » iniziando una serie di studii: *La Storia*, *I due capisaldi della Storia*, *Al centro della Storia*, che saranno seguiti nei logici sviluppi; bandii un concorso per il volume scientificamente più perfetto sulla storia del I secolo dell'èra volgare; raccomandai la più larga diffusione della detta « Rassegna » anche fra laici professori di università e di liceo, perché sapevo che tra essi facean più breccia i libri qui accennati. Oggi la raccomandazione e l'allarme hanno avuta conferma dai fatti: oggi io ritengo sia dovere e sia titolo d'onore dei sacerdoti, dei laici cattolici, degli Ordinarii dare al nostro appello e ai nostri studii la più ampia diffusione: per vincere certe battaglie non c'è che una via: diffondere luce di verità e ardore di carità; *vincere in bono malum*; vincere cercando l'avversario non per colpirlo, ma per illuminarlo e salvarlo o per tentare ogni via per salvarlo; amando fino all'oblio di sé stessi, preferendo i fatti ai lamenti e alle invettive sterili sempre, oprando come se tutto dipendesse da noi, pregando come se nulla dipendesse da noi. Sarà spedito, anche in più copie, il fascicolo sommario dell'intera annata 1935 della « Rassegna di Morale e Diritto » a chi ne farà richiesta all'Amministrazione (Roma, via Machiavelli, 50); è consentito un abbonamento ai soli sommarii con bibliografia per l'annata 1936, a lire quattro.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

Decretum. — *Pontificiae Administrationis Lauretanae.* (« A. A. S. », XXVIII, n. 2, 31 gennaio 1936, pag. 71).

Exacto iam anno ex quo Ssmus Dominus Noster Pius Div. Prov. Pp. XI Pontificium Sanctuarium Almae Domus Lauretanae aedesque continentes Suae Ipsius iurisdictioni tam in spiritualibus quam in temporalibus directo subiecti, feliciter expertum est haud pauca emolumenta beneficiaque obvenisse, quae inter commemoranda sunt et aucta, per Auctoritatem Pontificiam, Basilicae dignitas, et animarum bonum uberius provectum, ope Religiosorum, qui Basilicae modo deserviunt atque toti incumbunt spirituali curae et adsistentiae fidelium, praesertim peregrinorum, qui pie ac frequenter ad Sanctuarium accedunt.

Quo vero de his, quae supra memorata sunt, beneficiis ii plenius participent, qui Mariali Basilicae propiores exstant, idem Ssmus Dominus Noster, apostolicae potestatis plenitudine, suppleto quatenus opus sit interesse habentium vel habere praesumentium consensu, vi praesentis Consistorialis Decreti, benigne statuit ut iurisdictio Administratoris Pontificii Basilicae Lauretanae ad territorium Lauretanae civitatis eiusque districtus, iuxta praesentes fines civiles, quod ad dioecesim Recinetensem–Lauretanam pertinet, exstendatur, totaliter suspensa proinde, durante Administratione Pontificia, super eodem territorio, iurisdictione Ordinarii Recinetensis–Lauretani.

Ipsius igitur Pontificii Administratoris erit fideles omnes, qui praefatum territorium incolunt, regere eadem quidem potestate iisdemque facultatibus ac Episcopi residentiales; qui tamen legi residentiae, quousque praesentia adiuncta perduraverint, teneatur.

Vicario autem Administrationis Pontificiae, charactere episcopali insignito, munus competat ea omnia officia implendi quae Vicarii Generalis, ad normam iuris communis, sunt propria; necnon, absente Pontificio Administratore, functiones in Basilica peragendi, quibus Ordinarius tenetur.

Ad curam insuper animarum rite moderandam Pontificius Administrator curabit paroeciarum fines in territorio, de quo agitur, circumscribendos prout bonum animarum exspostulaverit, novamque ecclesiam, S. Annae Genitrici B. M. V. dicandam, apud viae ferreae stationem, sumptibus quos Ipsa Sanctitas Sua ad id elargita est, exstruendam; ad easdem vero paroecias administrandas eisdemque inserviendum, atque ad alia ecclesiastica officia persolvenda ius habebit vocandi quos validiores reputaverit, inter sacerdotes Capituli Lauretani, iuniores potissimum, qui a chorali servitio exonerati fuerunt.

Cum denique dioecesis Recinetensis–Lauretana ab onere curae animarum in territorio Lauretano relevata sit, cessabit a data praesentis Decreti annuum subsidium, quod Administratio Pontificia Mensae Episcopali eiusdem dioecesis hactenus erogat.

Ad haec autem exsecutioni mandanda Sanctitas Sua deputat eumdem Pontificium Administratorem, Excmum P. D. Franciscum Borgongini–Duca, Archiepiscopum titularem Heracleensem et Nuntium Apostolicum in Italia, ipsi tribuens facultates ad id necessarias et opportunas etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum; facto onere quam primum ad hanc S. C. Consistorialem mittendi authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. Contrariis quibuscumque non obstantibus, etiam speciali mentione dignis.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. Consistorialis, die 11 Octobris 1935, in festo Maternitatis B. M. Virginis.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S. V. Santoro, *Adsessor.*

II.

Decretum. — *Perusinae et Cortonensis de finium dioecesium mutatione.* (« A. A. S. », XXVIII, n. 3, 29 febbraio 1936, pag. 107).

Quum Excmus P. D. Ioannes Baptista Rosa, Archiepiscopus Perusinus, consentiente Excmo P. D. Iosepho Franciolini, Episcopo Cortonensi, supplices preces Apostolicae Sedi obtulerit, ut pro bono animarum pars territorii, vulgo *frazione di Mercatale*, ad archidioecesim Perusinam pertinens, ab hac dismembraretur atque dioecesi Cortonensi attribueretur, Ssmus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, rei opportunitate perpensa, praesenti Consistoriali Decreto statuit, ut memorata *frazione di Mercatale* ab archidioecesi Perusina seiungatur atque dioecesi Cortonensi aggregetur, mutatis hac ratione utriusque dioecesis finibus.

Ad haec autem exsecutioni mandanda eadem Sanctitas Sua deputare dignata est eundem Excmum P. D. Ioannem Baptistam Rosa, eidem tribuens necessarias et opportunas facultates, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum; facto onere remittendi quam primum ad Sacram Congregationem Consistorialem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 14 Decembris 1935.

Fr. R. C. Card. Rossi, *a Secretis.*

L. ✠ S. B. Renzoni, *Substitutus.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica.

(Ufficio delle Indulgenze)

Declaratio. — *De indulgentiis ad sacri aeris pulsum feria sexta lucrandis.* («A. A. S.», XXVIII, n. 2, 31 gennaio 1936, pag. 79).

Ut ineffabilis caritatis D. N. Iesu Christi, pro redemptione humani generis in Cruce morientis, iugis inter fideles memoria perseveraret et fructus, iam inde ab anno 1740 Summus Pontifex Benedictus XIV s. r., per Apostolicas Litteras in forma brevi die 13 mensis decembris datas, partialem centum dierum indulgentiam iis largitus est, qui singulis sextis feriis, hora tertia post meridiem, ad sacri aeris pulsum hunc in effectum ab eo imperatum, quinquies *Pater* et *Ave*, ad mentem Sanctitatis Suae orantes, recitavissent. Hanc vero benignam concessionem Ssmus D. N. Pius Pp. XI feliciter regnans, per Decretum Sacrae Paenitentiariae die 30 mensis ianuarii 1933 signatum, adiecta insuper ad Summi Pontificis mentem precatiuncula « Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi; quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum » vel alia huiusmodi, notabiliter auctam, ita confirmavit ut praescriptae preces recitari possent ad sacri aeris pulsum alia etiam diei hora secundum diversam in diversa loca invectam consuetudinem.

Quaesitum igitur nunc est utrum ad indulgentias lucrandas necessarius omnino sit campanae sonus.

Ad quae, re mature discussa, Sacra Paenitentiaria respondendum censuit:

Firma statuta indulgentia pro recitantibus feria VI supra indicatas preces ad sacri aeris sonum in memoriam agoniae et mortis D. N. Iesu Christi, eadem indulgentia lucrifieri potest etiam in locis ubi huiusmodi sonus in more non sit, easdem preces recitando aut primis horis post meridiem, in quas quidem incidit, iuxta veterem horarum diei computationem, hora nona, circa quam, ut Sancti Evangelistae testantur, Iesus Christus in Cruce emisit spiritum, aut alia hora, qua, secundum diversorum locorum consuetudinem, solet dicta commemoratio fieri: facto verbo cum Ssmo.

Quam quidem sententiam Sibi relatam idem Ssmus Dominus Noster in audientia infrascripto Cardinali Maiori Paenitentiario die 14 huius mensis impertita, benigne confirmare et in omnibus ratam habere dignatus est, eamque, quo solet modo, publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Sacra Paenitentiaria Ap., die 28 Decembris 1935.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens*

STUDI

I.

L'antico diritto consuetudinario e il C. J. C.

1. Ogni nuova legge porta sempre con sé un cumulo di problemi spesso assai gravi balzanti dal contrasto, talora drammatico, tra il nuovo e l'antico ordinamento giuridico, sia esso canonico sia esso civile (1), perché il nuovo ordinamento giuridico non può non toccare situazioni acquisite di diritto publico e di interessi privati. Occorre quindi andar cauti affinché da una parte il contrasto sia il più possibile attenuato e dall'altra il nuovo ordinamento non sia frustrato. A tal uopo la nuova legge suol portare con sé quelle disposizioni che la sistematica moderna ha chiamato barbaramente diritto intertemporale e che a noi piace meglio chiamare, secondo la nostra bella tradizione, disposizioni transitorie (2), preposte o aggiunte alla nuova legge o alla nuova codificazione, separatamente (3) o spesso incorporate con le norme giuridiche per gli stranieri (4) volgarmente ma barbaramente dette diritto internazionale privato (5). A siffatte norme di introduzione o di applicazione appartengono nel C. J. C. (Codex Juris Canonici) i canoni 1–7 che nel testo ufficiale sono rimasti, poco elegantemente, senza titolo, e che potrebbero chiamarsi *canoni preliminari*: dei quali il primo delimita la sfera d'applicazione del C. J. C. alla sola Chiesa latina, salve opportune riserve (limitazione di soggetti), il secondo al solo diritto stretto, esclusa la disciplina liturgica (limitazione di oggetto); ma dal terzo al sesto compreso si ha una vera e propria precisazione del valore del C. J. C. in rapporto al diritto anteriore, sia esterno (can. 3), sia interno (can. 4–6), e precisamente sia con i diritti già acquisiti ai privati (can. 4) sia con le stesse norme giuridiche, di diritto publico o privato, preesistenti al C. J. C. (can. 5–6), sia *ex non scripto*, come dicevano i nostri maggiori (can. 5), sia *ex scripto* (can. 6): abbiamo detto *il valore del C. J. C.*, perché di questo si occupano i canoni in esame e non del valore della nuova norma giuridica in generale (6).

---

(1) Per uno studio dettagliato del ponderoso problema sotto il duplice aspetto, canonico e civile, cfr. ROMANI, *De norma juris*, §§ 214, seg., pag. 229–377.

(2) Cfr. op. cit.

(3) Cfr. Cit. (Codice civile italiano).

(4) Cfr. EG. BGB. (Codice civile tedesco, legge di introduzione) e op. cit. n. 153–217, e cfr. op. cit. pag. 282–285.

(5) Op. cit., §§ 412–550, pag. 379–530.

(6) Questioni di ben diversa natura alla cui soluzione va portata una ben diversa preoccupazione scientifica. Cfr. op. cit., §§ 311–411, pag. 300–377.

Donde appare manifesto con quanto poca eleganza questi canoni, e specialmente il 4, vengono dai canonisti uniti e confusi col canone 10 che ha tutt'altra natura e ben altra portata (1).

2. Della riserva del diritto concordatario anteriore al C. J. C. ognuno comprende la ragionevolezza, ove tenga presente quanto sui concordati abbiamo già detto su questa Rivista (2); della riserva dei diritti privati, di cui al canone 4, diremo altra volta (3), quando avremo toccato dei rapporti del C. J. C. non con i diritti privati, ma con le norme stesse di diritto ad esso preesistenti, siano esse spontanee (consuetudini), siano esse riflesse (leggi e norme giuridiche ad esse analoghe) (4).

3. Cominciamo dalle consuetudini non tanto perchè esse hanno sulle norme riflesse una priorità genetica (5), quanto invece perchè esse manifestano di fronte alla legge nuova una resistenza minore (6). Difatti il nuovo ordinamento viene sempre suggerito, reclamato e talora imposto dalla necessità di adeguare l'ordinamento sociale alle nuove esigenze dei tempi (7), e quindi per correggere un vecchio indirizzo di vita sociale e giuridica (8) sia esso dovuto a legittime consuetudini o ad abusi.

Stando così le cose, mi pare che di fronte alla nuova legge e più ancora ad una codificazione, la norma consuetudinaria precedente, sia essa di carattere universale sia di carattere territoriale, debba presumersi abrogata laddove ed inquanto lo stesso nuovo ordinamento giuridico non la preservi e mantenga in vigore; questo anche per il principio accolto in diritto sia canonico che civile, essere immanente nel nuovo ordinamento giuridico generale l'abrogazione tacita delle norme preesistenti (9).

4. Pertanto allorchè il ministero del magistrato è invocato a tutela di un diritto fondato sur una consuetudine, chi accampa questa pretesa

---

(1) Vedi l'esame dettagliato che dei maggiori canonisti anteriori e posteriori al C. J. C., abbiamo fatto nell'op. cit., §§ 317–409, pag. 306–376.

(2) Vedi « Mon. Eccl. » 1935, p. 240 e 263; una recente monografia del prof. D'Avak non ci pare accettabile in tutti i punti; qui non è il caso di diffondersi in un esame che ci porterebbe troppo in lungo, lo faremo presto sulla « Rassegna di Morale e Diritto ».

(3) Vedi intanto quanto abbiamo detto nell'op. cit.

(4) Cfr. op. cit., §§ 39 seg., 60 seg.

(5) Op. cit., §§ cit.

(6) Op. cit., §§ cit.

(7) Anche senza giungere alle errate affermazioni della scuola storica, cfr. Romani, *Introductio in jus, Philosophia juris*, « Rassegna di Morale e Diritto ».

(8) Vedi Romani, *Introductio in jus*; « Rassegna di Morale e Diritto ».

(9) C. J. C., canone 22; Cit. disp. prel. 5; Romani, *De norma juris*.

deve provare la consuetudine (1) su cui la basa. A tal uopo occorre non si inganni sul concetto esatto della consuetudine; non basta dire io ho fatto sempre così, mio padre ha fatto sempre così: non si dimentichi che la consuetudine non è la prescrizione (2); la consuetudine è una norma di diritto, la prescrizione invece è l'attuazione concreta di una norma di diritto preesistente; la consuetudine quindi ha carattere essenzialmente generale (norma juris est ordinatio societatis), mentre la prescrizione ha carattere essenzialmente individuale; la consuetudine non si concepisce neppure senza un conforme modo di agire dei *soggetti giuridici*, di tutti in generale, in una determinata comunità, la prescrizione invece non si concepisce se non in favore di un soggetto di diritto unico, una persona naturale o anche una persona morale, *universitas personarum* o *universitas rerum*: la consuetudine può essere il presupposto di una prescrizione, come la norma giuridica è sempre il presupposto dell'acquisto di un diritto, sia a titolo di prescrizione sia in forza di un negozio giuridico (3): una persona, sia naturale sia morale, quindi anche un collegio, potrà acquistare un diritto in forza della prescrizione, non mai indurre una consuetudine, perchè una persona, anche se collegiale, non potrà mai esprimere quell'elemento di generalità senza del quale è assurdo concepire una consuetudine; si potrà parlare di privilegio, non di consuetudine (4).

Donde si fa manifesto quale grave errore sia parlare di consuetudine introdotta da un capitolo, peggio ancora da una collegiata, da un ospedale, e per giunta di consuetudine *contra jus*; e a quali gravi conseguenze si può giungere ammettendo, per esempio, che un ospedale ha costituito contro la parrocchia la consuetudine di funerare nella sua chiesa, tre canonici collegiati hanno costituito a loro favore la consuetudine di prendersi funzioni ed emolumenti spettanti per diritto comune al parroco loro arciprete, un monastero di suore ha acquistato per consuetudine il diritto di battezzare e così via. Queste sono eresie giuridiche inconcepibili. Con la consuetudine non si acquista *un* diritto ad *una* persona, sia pur collegiale, ma si costituisce la *norma* di diritto per *tutte* le persone o per una determinata *classe* di persone di un determinato *nucleo* sociale organizzato, o la società intera o una parte *organica* della società perfetta; e parte organica dello Stato può essere una regione, una provincia, un comune (quindi anche una città) non mai *un* collegio, putacaso, di prestinai o

(1) Cfr. ROMANI, *De norma juris*. § 57.

(2) Cfr. ROMANI, op. cit. § 59.

(3) Cfr. ROMANI, op. cit., §§ 58 e seg. e per il negozio giuridico cfr. ROMANI, *De negotio juridico*, Romae, 1934.

(4) Salvo, beninteso, le persone morali publiche o di diritto publico, come una provincia, una diocesi, un municipio, una città.

di beccamorti; e parte organica della chiesa può anche essere una provincia, e più precisamente una diocesi, tutto al più, se mai, una città, sia pure una sola parrocchia, non mai un monastero, una collegiata, spesso con tre canonici, il così detto clero recettizio, la confraternita *X* e così via. Questi sono concetti fondamentali che non si possono preterire senza venir meno al decoro scientifico e spesso alla più elementare giustizia (1).

5. Tenendo ben presenti i principii qui appena accennati è facile comprendere come la nuova legislazione tenda per sé stessa a far piazza pulita del precedente diritto consuetudinario; quello che in esso c'è di buono lo assorbe nella forma nuova di diritto scritto; quello che assorbire non può lo lascia fuori, frascame morto destinato al fuoco o, tutto al più, alla storia ed ai musei. Per il diritto consuetudinario generale, vigente cioè nella stessa ampiezza cui guarda la nuova legislazione, questo si pone fuori discussione; è questione di logica giuridica; né crediamo il caso di stare a sofisticare sulle consuetudini maturate prima del nuovo ordinamento e non considerate affatto in esso, quindi rimaste fuori; esse per noi sono morte; ma nella nuova codificazione canonica esse non sono neppure concepibili, dappoichè, se mai, rientrerebbero nel canone 6, capoversi 2–4, dove è saggiamente ritenuto il diritto precedente (*jus vetus*) che non sia dal Codice esplicitamente o implicitamente abrogato, derogato, surrogato. Chi scrive che il canone 6 si riferisce esclusivamente al diritto scritto non ha letto il canone, cosa che non capita troppo di rado.

6. Il canone 6 nei capoversi citati comprende tutto il diritto vecchio, ma di questo altra volta: qui ci preme tenerci al canone 5 che è esclusivo per le consuetudini anteriori o per quelle sole, tra esse (ora se ne comprende bene il perchè) le quali sono né conforme né fuori, ma *contrarie* alla nuova legislazione: il legislatore ha fatto bene ad aggiungere *sive universales sive particulares*, perchè non mancano mai i bizantini pronti a sciorinarvi una serqua di ditterii pur di sottrarsi alla legge; qui si sarebbero fatti forti del *particulari non derogatur per generale*, per concludere che la nuova codificazione è, tutto al più, una bella accademia, chiudendo gli occhi all'anima del nuovo ordinamento, sopra accennata. Comunque, il legislatore ha tagliato corto.

Non che si sia nascoste le difficoltà sempre gravi quando si tratta di rinnovare, di togliere abusi, di adeguare al nuovo l'antico, di incomodare abitudini ormai incarnite. Compreso di tali difficoltà il sapiente legislatore canonico non è andato alla cieca come i codificatori francesi dell'804 e dietro di essi i nostri del '65 e molti altri in Europa e

---

(1) Li abbiamo esposti nell'opera citata e li ribadiremo ed amplieremo in un'altra che è in preparazione.

fuori (1), che hanno fatto strage della consuetudine, alla quale di recente giurisprudenza e dottrina tornano a guardare con sorprendente simpatia; il legislatore ecclesiastico, dicevamo, con quel senso di sano realismo, che ne è caratteristica e vanto, è andato cauto distinguendo tra le intollerabili e le men tollerabili: intollerabili quelle che nei canoni del C. J. C. sono *espressamente riprovate*, con qualsiasi formula (2), perchè esse sono da considerare come corruttela del diritto e come tali non possono neppure lasciarsi rivivere. Sarà cura, sarà dovere degli Ordinarii e dei delegati (di qualunque nome) della Santa Sede vigilare a tal proposito. Le altre sono sempre una stonatura, che non potrà tollerarsi se non per evitare un male maggiore: qui occorre zelo, tatto, prudenza, ma anche energia degli Ordinarii; anche qui la legislazione vien loro incontro e spazza via da sé: *a*) le consuetudini contrarie che non siano centenarie o almeno immemorabili; *b*) le consuetudini contrarie, sia pur centenarie o immemorabili la cui abrogazione non sia ostacolata da gravi difficoltà, a giudizio dell'Ordinario. Ne deriva che l'Ordinario solo allora potrà dire in coscienza che una determinata consuetudine sia da tollerare, quando avrà esaurita tutta la sua prudenza, il suo tatto, la sua energia, il suo zelo, la sua carità per rimuovere la stonatura. Quindi per noi allorchè di una pretesa consuetudine l'Ordinario non abbia dato tale decisione, essa *si deve ritenere abrogata*, e spetta alla parte che la accampa a suo profitto provare che essa ancora sussista (3); mentre all'altra parte compete il diritto della impugnativa fino al grado supremo di giurisdizione, che nel foro ecclesiastico è la Segnatura Apostolica; e contro la dichiarazione dell'Ordinario sarà sempre aperto il ricorso alle competenti Congregazioni (can. 1061).

s. r.

II.

De effectibus domicilii relate ad dispensationem.

Postquam locuti sumus de vinculo morali quo fideles obstringuntur ad observantiam legum ecclesiasticarum, aliquid nunc addendum est de relaxatione huius vinculi ope dispensationis et privilegii.

Dispensatio est relaxatio legis ecclesiasticae, universalis vel particularis, a legitima auctoritate facta in casu aliquo particulari. Cum dispensatio sit vulnus legi illatum, « a lege ecclesiastica ne dispensetur sine iusta et rationabili causa, habita ratione gravitatis legis a qua dispensatur » (can. 84, § 1): quae causa requiritur semper ad liceitatem;

---

(1) Vedine ampio esame in ROMANI, *De norma juris*, §§ 39–59, pag. 53–75.
(2) Cfr. canoni 409, § 2; 418, § 1; 1006, § 5; 1181.
(3) Vedi ROMANI, op. loc. cit.

ad validitatem vero quod attinet requiritur in praelato inferiore qui dispensat in lege superioris, minime vero in legislatore qui in lege propria, praedecessorum vel inferiorum dispensat.

Ex parte subiecti activi, dispensatio concedi potest: *a*) a legislatore quia « omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur »;

b) ab eius successore quia « is qui in ius succedit alterius, eo jure, quo ille, uti debebit »;

c) ab eius superiore quia qui potest plus potest etiam et minus; non vero ab eius inferiore quia « lex superioris per inferiorem tolli non potest »;

d) ab illo cui iidem facultatem dispensandi concesserint. « Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum ». Attento can. 199, § 1: « Qui iurisdictionis potestatem habeat ordinariam, potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse iure caveatur. – § 2. Etiam potestas iurisdictionis ab Apostolica Sede delegata subdelegari potest sive ad actum, sive etiam habitualiter, nisi electa fuerit industria personae aut subdelegatio prohibita. – § 3. Potestas delegata ad universitatem negotiorum ab eo qui infra Romanum Pontificem habet ordinariam potestatem, potest in singulis casibus subdelegari. – § 4. In aliis casibus potestas iurisdictionis delegata subdelegari potest tantummodo ex concessione expresse facta . . . – § 5. Nulla subdelegata potest iterum subdelegari, nisi id expresse concessum fuerit.

Ex parte subiecti passivi: dispensatio, cum sit actus potestatis iurisdictionis, non potest exerceri nisi in solos subditos. « Quod intelligendum est de directa dispensatione; nam aliquando superior, dispensando cum suo subdito, indirecte dispensat cum alieno, ut ecce, si ageretur de re, quae respectum importat ad alterum et non consistit in uno » (1) v. g. dispensatio ab impedimentis matrimonialibus valida est etiamsi unus tantum ex contrahentibus sit subditus dispensantis.

Legibus ecclesiasticis universalibus subduntur incolae et advenae, vagi et peregrini; legibus vero particularibus obstringuntur incolae, advenae et vagi et in quibusdam casibus etiam peregrini.

In specie: I. Romanus Pontifex potest dispensare *omnes fideles* ab omnibus legibus ecclesiasticis tam particularibus quam universalibus; a se, a praedecessoribus vel ab inferioribus; tum in Concilio tum extra Concilium latis quia « solus habet totam plenitudinem auctoritatis, quam Christus Ecclesiae contulit » (2).

A legibus divinis quarum obligatio pendet a libera voluntate hominum (votum, iuramentum, matrimonium ratum et non consum-

---

(1) Oietti, *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii: Dispensatio.*

(2) Bonaventura.

matum, professio religiosa) Romanus Pontifex proprie non dispensat, non relaxat directe vinculum legis sed, subtrahendo materiam, sic cessat obligatio legis. In aliis legibus divinis habetur tantum interpretatio mentis divinae.

II. Ordinarii locorum possunt dispensare:

a) a legibus dioecesanis, a se vel a praedecessoribus, in Synodo vel extra Synodum latis quia « unicus est in Synodo legislator Episcopus, ceteris votum tantum consultivum habentibus » (can. 362). Possunt dispensare *incolas* et *advenas*, tum intra tum etiam extra territorium degentes si de legibus personalibus agitur vel de illis quae eos, tanquam iuridice praesentes, obligant; possunt dispensare *vagos* in omnibus legibus dioecesanis et *peregrinos*, degentes in proprio territorio, in illis legibus quibus etiam ipsi obstringuntur;

b) *incolas* et *advenas*, *vagos* et *peregrinos* a legibus Concilii provincialis et plenarii in casibus particularibus et iusta de causa;

c) a legibus generalibus Ecclesiae vel a legibus latis a Romano Pontifice pro illo peculiari territorio (Ordinarii possunt dispensare) si haec facultas iisdem fuerit explicite vel implicite concessa vel in defectu huius potestatis si haec tria concurrunt: difficilis est recursus ad Sanctam Sedem, habetur periculum gravis damni in mora et de dispensatione agitur quae a S. Sede solet concedi, ita ut hae conditiones omnino requirantur etiamsi agatur de casibus qui frequenter occurrunt, vel leviores sunt aut fere quotidiani (v. g. dispensatio a recitatione horarum canonicarum).

Implicita facultas intelligitur contenta in facultate explicite data si haec sine illa exerceri non potest. Huc spectat can. 66, § 3: « Concessa facultas secumfert alias quoque potestates quae ad illius usum sunt necessariae ». Can. 200, § 1: « cui delegata potestas est, ea quoque intelliguntur concessa, sine quibus eadem exerceri non potest ». Item, implicita facultas tribuitur si additur clausula « nisi dispensetur » cum nempe « in lege ipsa dicatur, posse ab ea dispensari, nam si verba aliquid operari debent, cui, nisi inferiori permittitur ? » (1).

Expressa facultas in sequentibus casibus tribuitur:

1) *In dubio facti* Ordinarii possunt dispensare omnes fideles degentes in suo territorio (*incolas* et *advenas*, *vagos* et *peregrinos*) atque extra suum territorium proprios subditos (*incolas* et *advenas*) in omnibus legibus etiam irritantibus et inhabilitantibus, dummodo de iis agatur in quibus Romanus Pontifex dispensare solet. Non est sermo de dubio iuris quia hoc in casu leges, etiam irritantes et inhabilitantes, non urgent (can. 15).

---

(1) D'Annibale, I, 231.

II) *A temporibus sacris*, a lege nempe communi de observantia festorum itemque de observantia abstinentiae et ieiunii vel etiam utriusque Ordinarii locorum, in casibus singularibus iustaque de causa, possunt dispensare subiectos sibi singulos fideles (*incolas* et *advenas*) singulasve familias, etiam extra territorium atque in suo territorio etiam *peregrinos* et *vagos*.

Ex causa peculiari magni populi concursus aut publicae valetudinis, possunt *totam* quoque *dioecesim* seu *locum* a ieiunio et ab abstinentia, vel etiam ab utraque simul lege dispensare (can. 1245, § 1 et § 2).

III) *A voto non reservato et a iuramento* Ordinarii locorum possunt dispensare omnes suos subditos (*incolas* et *advenas*) ubique commorantes atque in suo territorio *vagos* et *peregrinos* dummodo dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum (can. 1313, 1° et can. 1320).

IV) *Super temporum interstitiis* quae in ordinationibus servari debent. Quamvis enim interstitia primam tonsuram inter et ostiariatum vel inter singulos Ordines minores prudenti Episcopi iudicio committantur, tamen acolythus ad subdiaconatum, subdiaconus ad diaconatum, diaconus ad presbyteratum ne antea promoveantur quam acolythus unum saltem annum, subdiaconns et diaconus tres saltem menses in suo quisque ordine fuerint versati. Episcopi tamen necessitate aut utilitate Ecclesiae exigente, potest super his interstitiis dispensare *incolas*, *advenas* et *peregrinos* sed numquam nisi de peculiari licentia Romani Pontificis, minores Ordines cum subdiaconatu dumve sacros Ordines uno eodemque die, reprobata contraria consuetudine conferantur; imo nec primam tonsuram conferre licet cum aliquo ex Ordinibus minoribus, neque omnes Ordines una simul (can. 978, § 1, 2, 3).

V) *Super forma et impedimentis matrimonialibus*. Urgente mortis periculo, Ordinarii locorum ad consulendum conscientiae et, si casus ferat, legitimationi prolis, possunt tum super forma celebrationis matrimonii tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici, sive publicis sive occultis, etiam multiplicibus, exceptis impedimentis provenientibus ex sacro presbyteratus Ordine et ex affinitate in linea recta, consummato matrimonio, dispensare proprios subditos (*incolas* et *advenas*) ubique commorantes et omnes (*vagos* et *peregrinos*) in proprio territorio actu degentes remoto scandalo, et, si dispensatio concedatur super cultus, disparitate aut mixta religione, praestitis consuetis cautionibus (can. 1043).

Eadem dispensandi facultas competit Ordinariis locorum (super iisdem impedimentis et sub iisdem clausulis) quoties impedimentum detegatur, cum iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium, sine probabili gravis mali periculo, differri possit usque dum a Sancta Sede dispensatio obtineatur (can. 1045, § 1).

Haec facultas valeat quoque pro convalidatione matrimonii iam contracti, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat recurrendi ad Sanctam Sedem (can. 1045, § 2).

VI) *Super poenis latae sententiae* iure communi statutis Ordinarii possunt dispensare *incolas* et *advenas*, *vagos* et *peregrinos* i. e. in casibus publicis possunt has poenas remittere exceptis casibus ad forum contentiosum deductis; censuris Sedi Apostolicae reservatis, poenis inhabilitatis ad beneficia, officia, dignitates, munera in Ecclesia, vocem activam et passivam eorumve privationis, suspensionis perpetuae, infamiae iuris, privationis iuris patronatus et privilegii seu gratiae a Sede Apostolica concessae; in casibus occultis excipiuntur censurae specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatae (can. 2237, § 1 et 2).

VII) *Ab examine super doctrina* coram se et examinatoribus synodalibus faciendo Ordinarii locorum possunt de consensu eorundem examinatorum dispensare sacerdotem candidatum ad paroeciam vacantem si agatur de sacerdote doctrinae theologicae laude commendato (can. 459, § 3, 3°).

VIII) *Ab irregularitatibus* omnibus ex delicto occulto provenientibus ea excepta quae oritur ex homicidio voluntario aut foetus humani abortu vel alia ad forum iudiciale deducta Ordinarii possunt per se vel per alium *suos subditos* dispensare (can. 990, § 1).

IX) *A publicationibus matrimonialibus* etiam in aliena dioecesi faciendis *loci Ordinarius proprius* pro suo prudenti iudicio potest ex legitima causa dispensare. Et si plures sunt Ordinarii proprii, ille ius habet dispensandi, in cuius dioecesi matrimonium celebratur; quod si matrimonium extra proprias ineatur dioeceses, quilibet Ordinarius proprius dispensare potest (can. 1028, § 1 et 2).

X) *A prohibitione librorum.* Ordinarii licentiam, ad libros quod attinet ipso iure vel decreto Sedis Apostolicae prohibitos, concedere *suis subditis* valent pro singulis tantum libris atque in casibus dumtaxat urgentibus (can. 1402, § 1).

Cum in hisce tribus casibus (VIII, IX, X) legislator loquatur de Ordinario proprio, de subditis et cum verba aliquid operari debeant potestas Ordinariorum non videtur posse extendi ad peregrinos. Aliter cl. P. Cappello qui, perspecta disciplina longe mitiore a Codice inducta, censet hodie, aliter ac olim, principium generale in favorem peregrinorum fundamentum in iure habere.

III. Superiores maiores religionis clericalis exemptae quod attinet ad professos, novitios, aliosve in religiosa domo diu noctuque degentes causa famulatus aut educationis aut hospitii aut infirmae valetudinis gaudent facultatibus sub n. 1, 2, 3, 6, 8, 10 positis.

Superiores minores in religionibus clericalibus exemptis possunt dispensare proprios subditos (professos, novitios etc. uti supra) a temporibus sacris, a votis et a iuramentis (can. 1245, 1313, 1320).

IV. « Parochi nec a lege generali nec a lege peculiari dispensare valent nisi haec potestas expresse eisdem concessa sit » (can. 83).

Expressa potestas tribuitur parochis dispensandi *proprios subditos* (incolas et advenas) ubique commorantes et *omnes* in proprio territorio *actu degentes*: (vagos et peregrinos):

a) in Temporibus Sacris (can. 1245, § 1);

b) super forma et impedimentis matrimonialibus: Urgente mortis periculo parochi pollent eadem dispensandi facultate ac Ordinarii pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarii adiri possint. Item, eamdem facultatem habent quoties impedimentum detegatur cum iam omnia sunt parata ad nuptias vel pro convalidatione matrimonii iam contracti sed solum pro casibus occultis in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri possit vel nonnisi cum periculo violationis secreti (can. 1044, 1045, § 3).

V. Confessarii rite approbati dispensare possunt:

I) *Ab irregularitatibus* omnibus ex delicto occulto provenientibus excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario et fetus humani abortu, in casibus occultis ingentioribus, in quibus Ordinarius adiri nequeat et periculum immineat gravis damni vel infamiae sed ad hoc dumtaxat ut poenitens ordines iam susceptos exercere licite valeat (can. 990, § 2).

II) *A forma et impedimentis matrimonialibus*, etiam locuti sumus de parocho, sed confessarius pro foro interno in actu sacramentalis confessionis tantum (can. 1044, 1045, § 3).

III) *A poena vindicativa servanda*: in casibus occultis urgentioribus, si ex observantia poenae vindicativae latae sententiae, reus seipsum proderet cum infamia et scandalo, quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere, iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum et standi eius mandatis. Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis, tunc ipsemet confessarius potest dispensationem concedere, iniunctis de iure iniungendis (can. 2290, § 1 et 2).

VI. Simplex sacerdos qui una cum testibus matrimonio assistit quando haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochus vel Ordinarius loci vel sacerdos delegatus, tunc eadem dispensandi facultate pollet ac parochus (can. 1044, 1045, § 3).

III.

De effectibus domicilii relate ad privilegium

Alter modus constituendi ius subiectivum, tribuendi nempe, ius quoddam singulis personis physicis vel moralibus est, praeter dispensationem, privilegium. Hinc nomen « privilegii » idem sonat ac « priva lex » quia ut notat D'Annibale ex Afell N. A. X, 20, veteres priva dixerunt, quae nos singula dicimus. Ista lex privata debet induere qualitatem favoris « quia . . . non esset privata nisi aliquid specialiter indulgeret ».

Privilegium, obiective sumptum, est lex privata favorabilis, specialem favorem concedens contra vel praeter ius commune.

Subiectum activum: legislator, successor vel superior qui, sicuti possunt imponere subditis obligationem, ita possunt quosdam eximere a vinculo legis, aliis vero imponere obligationem non turbandi privilegiatum in usu concessi privilegii.

Subiectum passivum privilegii contra ius est subditus legis quia solus iste obstringitur vinculo legis, a quo liberatur ope privilegii. Privilegia praeter ius possunt concedi etiam non subditis quia nullam supponunt obligationem in eo qui privilegio donandus est.

In specie: I. Romanus Pontifex potest solus concedere per se vel per alios, privilegia contra vel praeter leges communes, leges Concilii provincialis vel plenarii et leges ab ipso latas pro aliquo peculiari territorio. Contra vel praeter leges dioecesanas tum Romanus Pontifex tum Ordinarii locorum possunt concedere privilegia.

Solus Romanus Pontifex potest concedere privilegia praeter ius commune in universa Ecclesia servanda quia, cum privilegium habeat vim obligandi alios ad servandum privilegium, ipsi privilegiarii est vera lex respiciens communitatem et ideo ex hac parte requiritur publica potestas in universam Ecclesiam quam solus Romanus Pontifex habet: solus iste potest imponere omnibus fidelibus obligationem non frustandi privilegiatum in usu concessi privilegii. Episcopis tamen non est deneganda facultas concedendi privilegia praeter ius commune in sua dumtaxat dioecesi servanda.

II. Privilegia contra vel praeter ius commune possunt acquiri *ab omnibus fidelibus*.

Privilegia contra leges dioecesanas ab *incolis*, *advenis* et *vagis*, quibus adnumerantur etiam *peregrini* si de legibus agitur quae eos obligant: in omnibus enim adest obligatio legis. Privilegia vero praeter ius dioecesanum possunt acquiri *ab omnibus*, *etiam a non subditis* quia quamvis concessio talis privilegii exigat in concedente iurisdictionem ut sic possit imponere subditis obligationem non impediendi usum privilegii tamen in se non est actus iurisdictionis sed liberalitatis et donationis.

Don Salvatore Farrugia.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

L'imputabilità del conato e del delitto frustrato.

Canone 2213, § 1. *Delicti conatus suam habet imputabilitatem, eo majorem, quo magis ad consummationem accedit, quamquam minorem prae delicto consummato, salvo praescripto* § 3.

§ 2. *Delictum frustratum magis culpabile est quam simplex delicti conatus.*

§ 3. *Ab omni imputabilitate liberatur qui sponte ab incoepta delicti executione destituit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit.*

Asserisce il presente canone e determina i diversi gradi di responsabilità del semplice conato e del delitto frustrato.

È detto: « Delicti conatus suam habet imputabilitatem ». È il principio generico che giustifica le pene particolari per le forme di conato previste in ispecie dal legislatore, come dagli esempi portati, e per i casi di conato che sono lasciati da identificare e da punire alla conoscenza e all'arbitrio del giudice.

L'imputabilità risulta presente nel conato, dal concetto stesso che al canone precedente ne dà il legislatore. È in esso, l'elemento morale e fisico del delitto. Fin dove arriva una volontaria esecuzione che ha per termine il delitto previsto dalla legge, la legge è offesa; e questo è vero sia che si tratti di atti per se medesimi indifferenti, ma adoperati a tal fine, sia che di atti già in se stessi criminosi per la propria natura o per la natura stessa del delitto da loro appena inziato, ma non consumato. In ogni caso, però, l'imputabilità del conato deve ritenersi:

« . . . eo majorem quo magis ad consummationem accedit », tanto, cioè, maggiore quanto più si avvicina, il conato eseguito, alla consumazione del delitto. Per due ragioni: 1° perchè, come (201) dicemmo, il conato come tale ha specie nella considerazione giuridica dalla stessa specie del *delitto* cui tende *quali in itinere*; 2° perchè il legislatore colpisce *pro mensura juris laesi* ed è evidente che il conato è solo un'incipienza di offesa a quel bene che la legge penale protegge. Ma neanche questa incipienza è gravata di responsabilità penale se *spontanea* volontà dell' agente l' arresta: in questo caso egli sarebbe tenuto *solo* del danno o scandalo eventualmente cagionati fino a quel punto giusta la riserva:

« . . . salvo praescripto § 3 », che tosto vedremo.

Il principio di cui al presente § 1 deriva da molte delle fonti nostre. Basti il c. 7, X *De bigamis non ordinandis*, I, 21. Per esso il suddiacono che

---

(201) *Delicti praeambula in principali confunduntur.* . THESAURUS (*De Poenis*, pag. 1, c. 8). Nè d'altra parte può essere presunta dalla legge una *mezza volontà* di delinquere. Si è da taluno (ROMAGNOSI, CARMIGNANI ecc.) negato che la figura del tentativo possa riscontrarsi nei delitti determinati da violenta passione. È solo questione invece di *gradi* nella responsabilità, e per noi basta applicare i criteri di cui ai canoni 2206, 2218 ecc.

pretese contrarre con una vedova e si congiunse con essa *carnaliter* incorre la pena della bigamia, nonostante che non sia bigamo « non propter sacramenti defectum, *sed propter affectum intentionis cum opere subsecuto* ».

Che minore sia la responsabilità del conato in confronto a quella del delitto lo ammette oggi col nostro legislatore anche l'art. 61 del Cod. Pen. It., che il reo di semplice tentativo vuole « punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi ».

Pel diritto antico ben nota il chiar. prof. Sole: « Regulariter admissa fuit ratio minoris imputabilitatis... Attamen ad atrociora delicta fortius praecavenda et punienda cautum fuit, in (202) istis eadem poena puniri conatum qua plecteretur crimen consummatum » come appare dalle testimonianze da noi trascritte in questi due canoni.

§ 2. *Delictum frustratum magis culpabile est quam simplex delicti conatus.* Riconosce il legislatore maggior colpa nel delitto frustrato, che nel conato. Dal concetto infatti che ne dà il precedente canone, il delitto frustrato è tale non per mancanza di *dolo*, non per difetto di azione. Sono posti in esso, oltre che gli atti preparatorii, se del caso, gli esecutivi–consumativi. Tutto il percorso necessario al delitto è compiuto: un evento estraneo al complesso etico–tipico del delitto, ne ha solo impedito il pieno successo. Questo non avviene nel semplice conato, che ha specie o da un recesso di volontà, o da insufficienza o inettitudine di mezzi (consapevolmente) adoperati. Nell'uno e nell'altro caso l'influsso del volere, causa prima della responsabilità, è in misura inferiore che nel delitto frustrato. La legge, quanto è per l'agente, è colpita *in pieno*. Bene ne concludono gli scrittori del « Monitore » loc. cit.: « Il delitto frustrato importa maggiore imputabilità del semplice tentativo (sebbene sempre minore che il delitto consumato). La ragione di ciò è ancora dovuta al fatto evidente che l'opinione pubblica viene maggiormente turbata dalla piena esecuzione di un delitto che dal suo iniziarsi, potendosi certo molto meno contare su cause fortuite atte a frustrarlo » (203) (cfr. Rossi, *Tr. di Dir. pen.*, l. 2, c. 31, p. 205).

Il Cod. Pen. It. non mantiene più questo rapporto, come sopra vedemmo (art. 56), Relaz. Rocco: « Innovazioni radicali sono state introdotte nella disciplina del tentativo, sopprimendo la distinzione fra atti preparatori, ed atti esecutivi, fra delitto *mancato* e delitto *tentato* ». (204).

§ 3. *Ab omni imputabilitate liberatur qui sponte ab incepta delicti executione destiterit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit.*

Qui il legislatore lasciando all'ordine puramente morale e di coscienza le intenzioni, si preoccupa esclusivamente della difesa e preservazione (Carrara, Pessina) dell'ordine giuridico costituito. È l'antitesi, questo § 3, del citato « *Mens peccat non corpus* ». Non è ammessa responsabilità, neanche in minimo

(202) Sole, op. cit., n. 58.

(203) Non è punito, come omicida, ma è sospeso per due anni il chierico che lanciò sassi in una rissa, con morti, nonostante che non colpisse alcuno, al c. 3, X, *De clerico percussore*, V, 25.

(204) Cfr. Werns, loc. cit., 32; Marchetti, op. cit., n. 99.

grado, per colui che desiste dall'azione criminosa incominciata (atti esecutivi) per impulso di *spontaneo* volere. Perchè però può darsi che fino al punto raggiunto nella esecuzione siasi maturato danno o scandalo, in questa ipotesi è tenuto per entrambi. Così, chi per scassinare una cassaforte ha prima atterrato la porta di casa e si arresta poi, dovrà rispondere del danno o anche della semplice violazione di domicilio. Per la valutazione dello scandalo e del danno; vedi come coincide col presente § 3 il canone 2218, § 1 e il canone 2223, § 3, n. 2.

La discriminante è però condizionata allo « *sponte . . . destiterit* ». Se all'incontro si sia il delinquente arrestato perchè ha sentito rumori, ed ha temuto di essere sopraffatto, o perchè di fatto altri l'ha trattenuto dal consumare il delitto, essa non ha luogo: si avrebbe la specie del delitto *frustrato* semplicemente.

Già nel diritto romano tale discriminante è prevista; dice Paolo: « Qui falsam monetam percusserint, *si in totum formare noluerunt*, suffraggio justae poenitentiae absolvunt », Fr. 19, Dig. 48–10 (205).

In analogia al presente § 3, il capov. 3 e 4 invece del cit. art. 56 Cod. Pen. It. dispone: « Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per se un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato diminuita da un terzo alla metà ».

Che la esecuzione del delitto sia stata *abbandonata* nel senso voluto dal canone, e non solo *impedita*, deve debitamente risultare dalle prove.

(*Continua*) M. PISTOCCHI

DIRITTO CANONICO E CONCORDATARIO

Piae institutiones in Concordato.

An piae institutiones, de quibus in can. 1489–1494, considerari possint uti cultus et religionis fundationes, de quibus in Concordato italico, sub art. 29 d).

RESPONSIO. — Ratio dubitandi haec est: in Concordato italico (1) sub art. 29 *d*) legitur: « Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purchè consti che rispondono alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto ».

(205) Vedi su questo, quanto disputa il FERRINI nel cit. *Dir. Pen. Rom.*, cap. VIII pag. 241 seg.

(1) Concordato per regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia, 11 febbraio 1929.

Sacra Concilii Congregatio in *Instructione* (1) diei 25 iun. 1930, sub art. 28, docet: § 1. « Le fondazioni di culto o di religione, di cui all'art. 29, lett. *d*) del Concordato, con riferimento alle pie istituzioni e pie fondazioni, di cui ai canoni 1489, 1494, 1513, 1544–1551, hanno carattere autonomo con patrimonio proprio ».

§ 2. « Gli Ordinari, ove lo crederanno opportuno, potranno chiedere il riconoscimento civile di tali fondazioni autonome di culto o di religione, anche se già esistenti di fatto, nelle forme di cui all'art. 17 del citato regolamento civile ».

§ 3. « Restano ferme, come oneri di culto, le altre pie fondazioni ed ultime volontà di cui ai canoni 1513, 1517, 1544–1551 ».

Praemittenda. — In iure canonico habentur:

a) *Piae institutiones* (2). sc. hospitalia, orphanatrophia, aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, quae possunt ab Ordinario loci erigi (per eius decretum) in ens iuridicum.

b) *Piae fundationes* (3), quo nomine significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus, ex reditibus annuis, aliquas Missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi (4).

Piae institutiones (hospitalia, orphanotrophia etc.) vocantur in Codice « instituta ecclesiastica non collegialia », dum a piae fundationes vocantur « piae fundationes cultus et religionis », vel « piae fundationes caritatis et beneficentiae ». Tamen, in his piis fundationibus, cultus est semper finis praecipuus et principalis.

Ex dictis, realis adest distinctio inter « pias institutiones » et « pias fundationes ».

Hisce breviter praemissis, quaeritur: Piae institutiones suntne compraehensae in art. 29 d) Concordati ? Vel clarius: Piae institutiones, sc. hospitalia, orphanatrophia ab Ecclesia fundata et recognita uti entia iuridica, debentne, vi articuli 29 d) Concordati uti talia recognosci ab auctoritate civili ?

Negative respondendum putamus. Et revera:

a) In Concordato sermo est tantum de piis cultus fundationibus; at piae institutiones non sunt piae cultus fundationes;

b) In supradicta *Instructione* S. C. Concilii (25 iunii 1930), sub

---

(1) Sacra Congregazione del Concilio: *Istruzioni circa le chiese ed altri enti di culto.*

(2) Cfr. C. J. C.: *De aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus*, canoni 1489-1494.

(3) Cfr. C. J. C.: *De piis fundationibus*, canoni 1544–1551.

(4) Cfr. canoni 1513–1517.

art. 28, sermo est tantum de « fundationibus cultus atque religionis »; ergo tantum de istis piis fundationibus contrahentes convenerunt;

c) Verba « con riferimento alle pie instituzioni 1489–1494, 1513–1517, 1544–1551 » satis explicant ecclesiasticae auctoritatis iudicium, quae tantum *principium doctrinale* ponere voluit, etsi de piis institutionibus facultatem recognoscat civili auctoritati disponendi;

d) Verba sub § 3 (art. 28 citatae *Instructionis*): « Restano ferme, come oneri di culto, le altre pie fondazioni ed ultime volontà di cui ai canoni 1513–1517, 1544–1551 » nostram interpetrationem confirmant.

Enimvero « causae piae », de quibus in can. 1513–1517 et « piae fundationes », de quibus in can. 1544–1551, veniunt sub nomine « piarum fundationum » et minime illa verba respiciunt pias institutiones de quibus in can. 1489–1494.

Sequitur, ex dictis, quum verba « Restano ferme, come onere di culto, le altre pie fondazioni, ecc. » se referant ad pias fundationes tantum, quae considerari debent ut « onera cultus » legislatorem, illis verbis, voluisse excludere « pias institutiones » quia non ut cultus fundationes eas considerare debuissent;

e) Verba, sub § 3 eiusdem art. 28 *Instructionis*, docent sive causas pias, sive pias fundationes considerari debere ut onera cultus, sc. uti opera ad Ecclesiam esclusive pertinentia, etsi directa sint ad nonnulla pietatis et caritatis opera peragenda.

Ex dictis en conclusio practica:

1. Piae institutiones, sc. hospitalia, orphanatrophia aliaque similia instituta, etsi ab Ecclesia fundata, sunt sub civilis auctoritatis imperio, quoad regimen, administrationem et suppressionem. Piae institutiones, uti finem praecipuum beneficentiam habent, et tantum, uti finem secundarium cultum et religionem.

2. Piae fundationes, ab Ecclesia erectae, ex bonis relictis per actum causa mortis constitutae, vel per actum inter vivos, sive pro Missis celebrandis et pro functionibus sacris exercendis (sc. pro cultu), sive pro operibus nonnullis pietatis et caritatis peragendis (sc. pro beneficentia), quoad regimen, administrationem et suppressionem pertinent ad Ecclesiam, quia habent, piae fundationes, uti finem prae cipuum, cultum et religionem, et tantum, uti finem secundarium, beneficentiam.

Nostra interpretatio valde ab illorum interpretatione differt, qui admittunt verba Concordati (art. 29 d): « Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie » respicere tantum fundationes quae cultum attineant, cum absoluta beneficentiae esclusione (1); necnon

(1) Cfr. Iacuzio: *Commento della nuova legislazione*, ecc., pag. 164, art. 29 *d*); Colombini, *Nozioni pratiche di Diritto ecclesiastico*, vol. 1, pag. 337: Il Concordato parla di fondazione di culto, non sono certamente tali, nel linguaggio civile, le opere

ab illorum interpretatione qui admittunt verba Concordati respicere omnia opera pia in genere et proinde etiam pias institutiones (1).

Omnes, ergo, piae cultus fundationes, sc. fundationes, quae, uti finem praecipuum, habent cultus exercitium, et, uti finem secundarium, beneficentiam, dummodo

a) populorum necessitatibus religiosis respondeant, iudicio Ordinarii;

b) nullum onus statui imponant, pro suppeditanda pecunia, possunt ab auctoritate civili recognosci uti entia iuridica, cum omnibus iuribus enti iuridico concessis et recognitis.

Praecipuum ius, ex civili recognitione oriens, est capacitas acquirendi bona et ea recipiendi sive per actum causa mortis, sive per actum inter vivos, cum omnibus utilitatibus a lege concessis pro successionis iure et pro taxis.

Quum agatur de entibus non beneficialibus, sed de cultu, opera pia (sc. piae fundationes) habent proprii patrimonii liberum dominium, ita ut illud alienare, commutare et convertere possint, tantum sub dominio ecclesiasticae auctoritatis.

Nostra interpretatio his innititur principiis:

a) Contrahentes optarunt iura propria determinare cum aliqua latitudine, cupientes tantum bonum sive spirituale sive temporale italici populi;

b) Status in Ecclesia potestatem fundationes pias erigendi recognovit, quibus, ex ipsa natura, beneficentia erga populos adnectitur, sive quia caritas est divinum praeceptum, sive quia populi bona spiritualia facilius obtineant, spe bonorum spiritualium attracti;

c) Ecclesia gubernio potestatem seu liberum dominium reliquit supra pias institutiones, eo quod ipsae, directe, immediate et primario loco ad bonum temporale diriguntur et tantum, secundario modo, ad finem spiritualem;

d) Talis concessio minime pauperum curam spiritualem impedit, exercendam in ipsis piis institutionibus, nam in Tractatu principium admittitur: « L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno, 4 marzo 1848, pel quale la religione cat-

---

pie, anche se di carità cristiana; e nello stesso Codice canonico gli ospedali, orfanotrofi, ecc., sono chiamati « instituta ecclesiastica non collegialia », pie istituzioni di beneficenza, non di culto.

(1) Cfr. Stocchiero, *Enti e benefici in Italia*, pag. 290, 1ª edizione; ugualmente si dica delle fondazioni di opere pie, asili, scuole, ricoveri, ecc. Cfr. Stocchiero, in *Perfice munus*, luglio 1933, pag. 555, dove insegna questa dottrina: La Chiesa rivendica, in linea di principio, il suo diritto sulle opere pie, ma il Concordato non ammette, almeno esplicitamente, che le fondazioni di culto. E tale non è un asilo.

tolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato (1) », et in Concordato, explicite, sancitur: « L'Italia, ai sensi dell'art. 1° del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto (2).

Unde etsi piae institutiones fundatae sunt ab Ecclesia pro bono spirituali populorum, quum hunc finem obtinere posset etiam quum civilis auctoritas de eis curam haberet, Ecclesia gubernio commisit imo tradidit earum administrationem, cupiens et exoptans, ex Conventione, maximum bonum, sc. religionis defensionem et Ecclesiae libertatem.

Quod supra exposuimus, tamquam humilem nostram opinionem iuris cultoribus tradimus.

Nostra interpetratio innititur verbis ab utraque auctoritate publici iuris factis, necnon experientia vitae practicae.

Interpretatio supra exposita:

a) Ecclesiae ius nativum instituta pia fundandi, erigendi nec non administrandi recognoscit;

b) Ecclesiae plenum dominium super omnes pias fundationes tribuit, quae scilicet, primario modo, diriguntur ad cultus et religionis finem, etsi pietatis et caritatis opera exerceant;

c) Per Concordatum, Ecclesia gubernio omnia iura temporalia supra pias institutiones tradidit, Gubernium, e contra, omnibus piis fundationibus, sive pro cultu, sive pro caritate exercenda, legis civilis protectionem.

Sac. Dott. P. Vito

QUESITI

Il Promotore di Giustizia.

Può il promotore di giustizia esser chiamato in causa in una causa tra privati?

R. Il promotore di giustizia non ha, a dir vero, una figura nettamente delineata nel C. J. C. Di esso il canone 1586 prescrive che in ogni diocesi il P. d. G. deve essere dall'Ordinario constituito come ufficiale (non Officiale) del tribunale, per le cause in cui può essere in discrimine il bene publico, siano esse cause contenziose che cause criminali. Per le cause criminali la cosa pare più facile, dappoichè il canone 1934 riserva al Promotore di giustizia in modo esclusivo non la

(1) Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, articolo 1.
(2) Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, articolo 1.

sola accusa, ma l'*azione*, che è ben altra cosa, sebbene la dizione del canone confonda i due termini; l'accusa è un atto, il primo, di chi ha l'azione, questa è assai più vasta e va dagli atti preliminari, come l'accusa o come l'introduzione della causa, fino ai conclusivi, ai definitivi . . . et ultra, agli inpugnativi.

Per le cause contenziose occorre distinguere quelle di ordine publico da quelle di ordine privato (cfr. Romani, *De norma juris*, § 71): di ordine publico sono quelle alle quali la legislazione, il sistema cioè di diritto positivo si interessa in modo speciale, pur senza assorbirle nella sfera del vero e proprio diritto publico; di tal natura sono le cause matrimoniali, quelle relative ai minori, alle persone morali, alla cittadinanza e simili. Quanto alle cause matrimoniali il C. J. C. prende sufficienti garanzie ordinarie sia col *favor matrimonii*, per il quale i giudice deve sentenziare per il valore del vincolo fino a quando chi asserisce la nullità non l'abbia saldamente provata (can. 1014) a meno che non concorra il privilegio paolino, dove prevale il privilegio della fede (can. 1127); altra garanzia che il diritto canonico prende per le cause matrimoniali è la costituzione del difensore del vincolo (can. 1586) la cui presenza nelle cause matrimoniali è richiesta sempre (can. 1967) sotto pena di nullità (can. 1587) non solo degli atti processuali, ma perfino della sentenza (can. 1894, 1°).

Vi sono poi delle cause matrimoniali nelle quali l'intervento del promotore di giustizia è necessario almeno per l'accusa, quando cioè trattasi di publico impedimento posto colpevolmente (can. 1971) dalle parti. Donde si manifesta come errata l'opinione che basti il difensore del vincolo a difendere il *bonum publicum* nelle cause matrimoniali; no, il difensore del vincolo difende il valore del vincolo, come dice il suo stesso nome e come espressamente dispone il canone 1968 2°, e specialmente 3° e implicitamente il canone 1960. E siccome è *bonum publicum* anche dichiarare inesistente il pseudomatrimonio che è veramente tale, la legge ha sapientemente provvisto a che l'iniziativa tendente alla nullità venga presa dal tutore della giustizia quando le parti non possano o non vogliano prenderla (can. 1971, § 1, 2° et § 2); quindi non solo quando le parti, essendo state causa colpevole di nullità, non possono accusare il matrimonio, secondo il canone 1971, § 1, 1°; ma anche se, fuori di tale ipotesi, le parti non possano per motivi, per esempio, economici, o non vogliano, o quando, dopo aver accusato la nullità, non sostenessero o sostenessero male l'accusa. Né a ciò fare egli ha bisogno di esser chiamato dal giudice, ma agisce *vi muneris sui, ex officio*, né il giudice potrebbe opporsi.

Finalmente le cause di diricto privato e di ordine privato interessano meno la publica tutela del diritto, tanto che le parti stesse possono liberamente rinunziare a perseguire in giudizio il loro diritto. Ma una

volta incardinata la causa in un tribunale, non direi ch'essa rimanga ancora un negozio così strettamente privato come lo era prima; da quando essa viene dedotta e acquisita al ministero publico della giustizia essa non può non interessare questo stesso ministero publico; il rapporto processuale infatti sembra di natura così delicata, anche quando sorge sulla base di un diritto sostanziale strettamente privato, da cointeressare strettamente le parti e il tribunale stesso, responsabile sia dinanzi alle parti sia dinanzi alle gerarchie sociali e allo stesso ordinamento sociale (della Chiesa come dello Stato).

Dovendosi pertanto nel tribunale amministrare la giustizia con l'applicazione retta di determinate norme giuridiche, può sorgere una grave questione proprio su questa retta applicazione di norma giuridica; entra così in causa il sistema stesso o l'ordinamento giuridico di cui si tratta; nessun dubbio che siffatto interesse possa rientrare nel concetto del *bonum publicum*; di qui la conclusione logica che anche in tale caso può, a parer nostro, il giudice chiamare in causa su tale questione il Promotore di giustizia e può anche fissargli il punto controverso sul quale si richiede il suo voto. Questa del resto è anche la prassi della Sacra Rota. Quando in siffatte cause sia interessato il *bonum publicum* e quindi sia opportuno o doveroso chiamare il promotore di giustizia, nel silenzio della legge crediamo debba lasciarsi alla prudenza del giudice; se poi il tribunale fosse collegiale, alla prudenza del ponente, dal quale tuttavia crediamo sarebbe opportuno lasciare adito per arrivare al collegio stesso, su ricorso di una delle parti.

s. r.

LITURGIA ED ASCETICA

Messa propria votiva "Summi et Aeterni Jesu Christi Sacerdotis" e il nuovo " Commune Confessorum Sacerdotum "

Il Santo Padre nel por fine alla mirabile Enciclica *Ad Catholici Sacerdotii* così si esprime: « Ed ora terminando questa Nostra Lettera a voi Venerabili Fratelli Nostri nell'Episcopato e per mezzo vostro a tutti i Nostri diletti Figli dell'uno e dell'altro Clero siamo lieti di annunziare che a solenne testimonianza del Nostro grato animo per quella santa cooperazione con cui essi dietro la guida e l'esempio vostro hanno reso così largamente fruttuoso alle anime questo Anno Santo della Redenzione e più ancora perchè sia perenne il pio ricordo di quel sacerdozio del quale il Nostro ed il vostro, Venerabili Fratelli, e di quanti sono Sacerdoti di Cristo è la partecipata perenne continuazione, abbiamo creduto opportuno, dopo udito il consiglio della Sacra Congregazione

dei Riti, di preparare una propria Messa votiva *Summi et Aeterni Jesu Christi Sacerdotis*, Messa che abbiamo il piacere e la consolazione di pubblicare unitamente a questa Nostra Lettera Enciclica e che potrà celebrarsi nelle ferie quinte secondo le prescrizioni liturgiche ».

A nessuno può sfuggire l'importanza di questa paterna dimostrazione di affetto del Santo Padre. Essa infatti non manca di suscitare sempre nuove dimostrazioni di figliale riconoscenza da parte di tutti i Sacerdoti che si sentono così vicini al cuore del Sommo Pontefice. Il « dono natalizio » ad essi fatto con l'esaltazione liturgica del Sacerdozio di Cristo del quale essi godono la sublime partecipazione, è senza dubbio uno stimolo efficace a vivere sempre più e sempre meglio secondo la dignità della loro vocazione.

Gesù Cristo, dice sant'Ambrogio, « typus futurus erat Sacerdotum omnium » (*Epist. LXIII*). Sapientemente quindi il Santo Padre ha voluto suggellare la Sua Enciclica annunciando l'approvazione della Messa di Cristo Sommo Sacerdote affinchè più facilmente tutti i Sacerdoti modellassero la loro vita e le loro opere secondo gli esempi di questo tipo divino. Con questa Egli ha voluto che anche liturgicamente fosse riconosciuto il Sommo Sacerdozio di Cristo il quale « non se honorificavit fieri Summum Sacerdotem, sed qui loquutus est ad Eum Pater dixit: Filius meus es tu ego hodie genui te. Sicut et alibi dicit: Tu es Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech ». (S. Ambr., *Epist. LXIII*).

Nella nuova Messa è ricordato il Sacerdozio di Cristo (*Ep. ad Heb.*, c. V) ed il Sacrificio dell'Altare (Luc., c. XX) nel quale Cristo è « idem Sacerdos idem et Hostia ». (S. Ambr., *De Fide*, lib. III, cap. XI). Di questo medesimo Sacerdozio sono partecipi e questo medesimo sacrificio sono chiamati ad offrire tutti i Sacerdoti potendo ciascuno realmente ripetere: « Calix benedictionis cui benedicimus nonne communicatio, Sanguinis Christi est ? et panis quem frangimus nonne participatio Corporis Domini est ? » (*I Cor.*, c. X). Cristo è il sole del Sacerdozio, i Sacerdoti sono i raggi che da esso si diffondono per far discendere nelle anime la luce della verità e la vita della grazia.

Per questa intima unione che per divina disposizione esiste tra Gesù Cristo ed i suoi ministri è più che mai giusto e conveniente che, ricordato con particolare liturgia il Sommo Sacerdozio di Gesù Cristo stesso, nella celebrazione delle feste dei Santi Sacerdoti ne venga ricordata la sublime partecipazione essendo essi stati nelle virtù e nelle opere degli eroici imitatori e ministri fedeli di Cristo Sommo Sacerdote. Esaltando in essi quelle prerogative che li fece « dispensatores misteriorum Dei » (*I Cor.*, c. IV) verrà sempre più glorificato il Sacerdozio di Cristo. Quanto è più onorato l'ambasciatore, tanto più viene esaltato colui che l'ha mandato. Cristo è « Princeps Sacerdotum » (S. Ambr.,

De Fide, lib. V, cap. VIII) dunque ad esso verrà reso un maggior onore, una più distinta glorificazione. Questa conclusione viene ricordata nelle adesioni degli Eccellentissimi Vescovi. Scrive S. E. Mons. Emilio Giorgi: « Plaudo alla pia proposta di una ufficiatura liturgica per i Sacerdoti Santi affinchè la dignità sacerdotale più distintamente onorata, concorra alla maggior glorificazione del Maestro Divino . . . ».

Inoltre l'attuazione della proposta, già illustrata in parecchi articoli (« Palestra del Clero », « Annali dei Sacerdoti Adoratori », « Rivista del Clero Italiano », « Monitore Ecclesiastico ») ed altre Riviste, è anche un doveroso ringraziamento a Dio per aver donato alla sua Chiesa il Sacerdozio. Ecco infatti come si esprime S. E. Mons. Teodorico De Angelis: « Essa (la proposta) certamente varrà a far conoscere ai fedeli quanto importante è il ministero sacerdotale . . . e quanta gratitudine bisognerebbe esprimere al Supremo Sacerdote Gesù Cristo per aver istituito il Sacerdozio cattolico ». La Pia Società dei Figli del Cuore Sacerdotale di Gesù manda pure la sua « più fervida adesione perchè rendere distinto e quindi più solenne il culto dei Sacerdoti Santi significa tributare amore grande a Gesù "totius Sacerdotii origo et plenitudo" ed insieme dare stimolo ed aiuto grande ad una sempre maggior santificazione del Clero . . . doverosa l'adesione da parte della nostra Pia Società che intende di contribuire al trionfo del Cuore Sacerdotale di Gesù sorgente e modello di ogni santità ».

La proposta è dunque pienamente conforme allo spirito della Enciclica del Sommo Pontefice il quale in essa così esorta tutti i Sacerdoti: « Sacerdos per vitae sanctitudinem morumque integritatem dignior em pro viribus se Deo impertiat . . . ita vivat ut alter Christus qui virtutis suae fulgore hominum universitatem collustrabat atque collustrat ». In tal modo sull'imitazione dei Santi loro Confratelli, essi saranno « l'attuazione vivente dei più santi, alti, nobili propositi derivanti dal Sacerdozio . . . Sacerdoti secondo il Cuore del Sacerdote Supremo ». (Parole del Sommo Pontefice alla Pia Unione Sac. di S. Paolo il 13 marzo 1936).

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore Cappuccino.

Nota. — Con questo articolo l'autore esaurisce un argomento che sta indubbiamente a cuore di ogni sacerdote. Noi non manchiamo davvero di associarci alle voci e ai voti di tanti vescovi e di tanti teologi: ma crediamo che la Suprema Autorità sia stata sufficientemente illuminata; a noi quindi spetta rimanere in fiduciosa attesa ed in fervida preghiera. Frattanto non possiamo fare a meno di osservare che se è degno a lodevole glorificare i Santi Sacerdoti con lo splendore della liturgia, non sarà certo men degno imitarne le virtù attenendoci all'alto recente richiamo del Romano Pontefice, emulando con ogni sforzo il loro esempio nel compimento del dovere, di tutti i doveri. Tra essi uno ci sembra oggi il più spaventosamente trascurato, quello dello studio, dello studio serio delle scienze sacre e specialmente della

CRONACA ECCLESIASTICA

Il fascicolo I di « Acta Apostolicae Sedis » 1936, pag. 1–56, riporta il testo latino della enciclica *Ad catholici sacerdotii* di cui abbiamo data la versione italiana, e la nuova Messa votiva di N. S. Gesù Cristo sommo ed eterno Sacerdote: sull'uno e sull'altro documento abbiamo già detta qualche parola di commento; ma sull'enciclica daremo uno studio sistematico, affinché non rimanga, come purtroppo avviene, così presto lettera morta. Il Santo Padre non si lascia sfuggire l'occasione per tornare su un argomento che fu oggetto di grande riflessione da parte Sua, come ebbe a dire nell'udienza al Pontificio Seminario Francese di Roma il 10 gennaio c. a. (vedi « Osservatore Romano », 11 gennaio 1936).

I fascicoli 2, 3 e 4 rispettivamente del 31 gennaio, 29 febbraio e 30 marzo 1936 riportano i seguenti documenti.

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Constituzioni apostoliche.

I. *De Sienhensien* che erige la nuova Prefettura apostolica di *Taming* con parte distratta dal territorio del Vicariato apostolico di *Sienhensien*. – 11 marzo 1935. (« Acta Apostolicae Sedis », 1936, pag. 57).

II. *Ainerensis, Allahabadensis, Nagporensis*, la quale con territorio dismembrato dalle dette diocesi, nell'India Centrale, erige la nuova Prefettura apostolica « De Indore ». – 11 marzo 1935. (Ibidem, pag. 59).

III. *Urbis*, che porta alcune modifiche alla precedente « Nostri pastoralis officii » circa l'erezione della parrocchia di S. Benedetto fuori porta S. Paolo. – 21 marzo 1935. (Ibidem, pag. 61).

IV. *De Tungchow*, con cui la Missione *sui juris* di Tungchow viene eretta a Prefettura apostolica. – 8 aprile 1935. (Ibidem, pag. 89).

V. *De Mariannhil*, con cui dal Vicariato apostolico omonimo si dismembra una parte del territorio e si erige la Prefettura apostolica « De Monte Currie » nell'Africa Meridionale. – 8 aprile 1935. (Ibid., pag. 91).

VI. *De Kroonstad* che erige a Vicariato apostolico la omonima Prefettura apostolica nell'Africa Meridionale. – 8 aprile 1935. (Ibid., pag. 92).

VII. *De Yunnanfu* che stacca dal Vicariato apostolico De Yunnanfu in Cina una parte di territorio e vi erige la nuova Prefettura apostolica « De Chaotung » da affidarsi al clero indigeno. – 8 aprile 1935. (Ibidem, pag. 94).

Teologia morale. Ora per noi è assurdo presumere di farne a meno, come si sta facendo tra noi, ci si lasci parlar chiaro, *in utroque clero* e nei varii gradi di esso. Ché una morale tagliata fuori dal diritto positivo, canonico e civile, è men che mezza morale, come sarebbe mutila e morta se decapitata dei suoi principii speculativi; e una morale che si balocca con le pillole di definizioncelle non va. E forse della crisi tremenda che i popoli stanno traversando con tanta rovina delle anime, la responsabilità nostra è proprio qui. Ma ne parleremo altrove e specialmente sulla « Rassegna di Morale e Diritto ». Qui ci basta aver levato il nostro richiamo: alle chiacchiere preferiamo i fatti; alle feste l'olocausto per Cristo Signore.

s. r.

VIII. *De Tananarive et de Fianarantsoa*, che stacca da detto Vicariato apostolico una parte di territorio e vi erige la nuova Prefettura apostolica « De Vatomandry » nel Madagascar. – 18 giugno 1935. (Ibidem, pag. 96).

IX. *De Suchow*, che erige a Vicariato apostolico la omonima Prefettura apostolica in Cina. – 18 giugno 1935. (Ibidem, pag. 97).

X. *De Kaying*, che eleva a Vicariato apostolico la Prefettura apostolica omonima in Cina. – 18 giugno 1935. (Ibidem, pag. 99).

XI. *De Katanga Septemtrionali*, che innalza a Vicariato apostolico la omonima Prefettura apostolica nel Congo Belga. – 18 giugno 1935. (Ibidem, pag. 100).

LETTERE APOSTOLICHE.

I. *Romani Pontifices*, che dichiara la Madonna di Guadalupe celeste Patrona delle Indie. – 16 luglio 1935. (Ibidem, pag. 63). Possa lo sguardo della celeste Regina ottenere alla nuova republica che *in pace ac in regno Christi vivat, crescat, floreat.*

II. *Reipublicae Cubanae*, che constituisce la nuova Nunziatura apostolica di Cuba, comprendente la Republica Cubana, disgiunta dal territorio della Delegazione apostolica delle Antille. – 11 settembre 1935. (Ibidem, pag. 64).

III. *Cum in Republica Estoniensi*, che instituisce in detta Republica la Nunziatura apostolica. – 11 settembre 1933. (Ibidem, pag. 102).

IV. *Cum Aterradensis*, che dichiara san Rafaele Arcangelo Patrono celeste della diocesi di Aterrado nel Brasile. – 29 settembre 1933. (Ibidem, pag. 102).

V. *Alajuelensium Episcopus*, che conferma la Madonna « de Pilar de Zaragoza » Patrona principale e san Giovanni Nepomuceno Patrono secondario della città di Alajuela in Costarica. – 22 novembre 1933. (Ibidem, pag. 103).

LETTERE.

I. *Cogitantibus Nobiscum* all'E.mo Card. Van Roey, Arcivescovo di Malines per il Congresso della J. O. C. da tenere a Brusselle. – 19 agosto 1935. (Ibidem, pag. 65).

II. *Praeclara studia* all'E.mo Cardinale Fumasoni Biondi, mandandolo come Legato al Congresso Eucaristico di Teramo. – 20 agosto 1935. (Ibidem, pag. 67).

III. *Qui optime complebitur* all'E.mo Card. Mac Rory, Arcivescovo di Armagh, in Irlanda, per il cinquantesimo di sacerdozio. – 26 agosto 1935. (Ibidem, pag. 68).

IV. *Mensis Septembris* all'E.mo Card. Capotosti, Datario Apostolico, per il cinquantesimo di sacerdozio. – 30 agosto 1935. (Ibidem, pag. 104).

V. *Grata semper* all'E.mo Cardinale Lépicier, Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, per il cinquantesimo di sacerdozio. – 14 settembre 1935. (Ibidem, pag. 105).

Atti delle Sacre Congregazioni.

Sacra Congregazione del Sant'Uffizio. Decreti. (Vedi retro, pag. 97).

Sacra Congregazione Concistoriale. 1. Decreti. (Vedi retro, pag. 99). – 2. Provvista delle chiese residenziali o titolari di Assume, Les Gonaïves, Porto Pace, Segorbe, Selimbria, Nashville, Licopoli, Cariati, Algiha, Monaco (Principato), Elea. (Ibidem, pag. 122).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide. 1. Provvista della chiesa di

Trichinopoly, suffr. di Bombay in India. – 2. Nomine dei prefetti apostolici di Sarawak (Malesia), Montagnosa (Filippine), Tali (Cina). (Ibidem, pag. 122). – 3. Designazioni di tribunali di appello: il Vicariato apostolico di Nuova Guinea al Prefetto apostolico di Socrebaja; il Vicario apostolico della Sonda al Vicario apostolico di Batavia. (Ib., pag. 123).

Sacra Congregazione dei Riti. 1. *Constare de virtutibus* del Ven. Giustino De Jacobis. (Ibidem, pag. 77). – 2. *Signandam esse Commissionem*, nella causa del S. d. D. Carlo da S. Andrea, Passionista. (Ibidem, pagina 108). – 3. *Signandam esse Commissionem* nella causa del S. d. D. Fr. Michele delle Scuole Cristiane. (Ibidem, pag. 111).

Atti dei Tribunali.

Sacra Penitenzeria apostolica. Decreto. (Vedi retro, pag. 101).

Sacra Romana Rota. 1. Citazione per editto, in Florentina, Null. Matrim. Mazzuoli-Vasconcellos. – 2. Sentenze e decreti emessi nel 1935 (Ibidem, pag. 124).

RECENSIONI

Le Bec (Dott. E., Presidente onorario dell'ufficio di constatazione di Lourdes), *Prove mediche del miracolo.* (Studio clinico). Traduzione e prefazione del dott. Alberto Alliney sulla 7ª edizione originale. In-8°, 1935, con 7 illustrazioni fuori testo, pag. XXVIII-216. — L. 7.

Il libro è veramente uno dei volumi più interessanti che io abbia letto o conosciuto.

Medico è l'Autore, medico è il traduttore, mediche sono le « prove del miracolo ».

Il dott. Le Bec di Parigi divide in gruppi i diversi casi di guarigione di cui vuole occuparsi rigorosamente e scientificamente controllati, avvenuti in questi ultimi anni a Lourdes.

L'esimio dottore tratta di alcune guarigioni del cancro, della tubercolosi, di lesioni ossee, di fistole, di piaghe ulcerate, ecc. Esamina quindi al lume della fisiologia e dell'anatomia patologica il modo sorprendente di ciascuna di tali guarigioni, che avvengono all'improvviso, istantaneamente o quasi, senza alcun sussidio terapeutico e che perdurano per anni e anni.

E perchè il lettore, anche profano di cose mediche, possa essere in grado di fare il raffronto coi processi di guarigioni naturali, dà la descrizione anatomo-fisiologica, caso per caso, del modo naturale della « *restitutio ad integrum* » dei vari organi od apparati, dimostrando in tal modo chiaramente come i processi delle guarigioni sorprendenti che avvengono a Lourdes siano del tutto e completamente diversi da quelli ottenuti per via naturale.

Controbatte con rigorosi argomenti scientifici le obbiezioni al miracolo e infine conclude dimostrando che i casi di guarigioni di cui egli si occupa nel suo volume, non possono essere causati dalle forze naturali note o ignote, ma devono ricercare la loro genesi in una forza al di fuori e al di sopra della natura.

Interessantissima poi è la prefazione del dott. Alliney di Roma, appassionato e profondo cultore di tale problema, nella quale, tra l'altro, si legge d'una tesi di laurea, del dott. Le Monnier, avente per oggetto « alcune sorprendenti guarigioni avvenute a Lourdes » sostenuta e di-

scussa alla Sorbona nel 1930 e che ha meritato il massimo della votazione, un premio speciale e l'approvazione incondizionata dei professori della facoltà medica di Parigi.

ALBRECHT (P. GIUSTINO, O. S. B.), *Ignis ardens – Pio X.* Versione di una Clarissa del Monastero di Fiesole. In–8°, 1935, pag. 140 con 8 illustrazioni fuori testo — L. 5.

Non è una biografia, ma piuttosto un omaggio–ricordo, alla memoria del venerato Pontefice da chi ebbe la sorte di conoscerlo personalmente.

L'Autore traccia, con intelletto di amore, le qualità non ancora ben conosciute di quella mente vasta e sintetica, profonda e penetrante, che nel breve spazio di dieci anni, fedele al programma di *Instaurare omnia in Christo* iniziò e condusse a termine opere gigantesche.

Il libro si raccomanda da sè nella sua veste semplice e senza pretesa: è un fiore olezzante deposto sulla tomba venerata nel centenario della sua nascita.

Opportuna la breve raccolta di « Pensieri » di Pio X, tratti dalle sue encicliche, allocuzioni, ecc. che chiude il bel volumetto.

DALDOSS (P. Giulio, O. M.), *Balsamo del soffrire* ossia *Abbandono in Dio.* In–8°, 1935, pag. 560. — L. 10.

Divisa in quattro parti, l'opera ci presenta dapprima il *Fiat creatore e della Fede*, in cui ai fatti dei libri sacri vengono innestate delle sagge e opportune considerazioni. Segue la seconda parte intitolata il *Fiat riparatore e della speranza*, dove si leggono i capitoli, che trattano della Vergine e che commentano il patetico canto del vecchio Simeone. Il *Fiat Salvatore o dell'Amore*, svolto nella terza parte, è tutto un inno alla dottrina e all'esempio di Cristo Signore, che col suo *fiat* rinnovò l'umanità decaduta.

L'ultima parte del libro vuol rendere facile al cristiano la pratica del *fiat* nelle ore del sacrificio, quando il cuore geme e sta per abbattersi sotto il peso del dolore, e nel penoso compimento del nostro dovere, che chiede all'anima fedeltà alla consegna e costanza fino all'ultimo respiro. Pagine di fede e di vita.

N. N., *Le Tiers–Ordre de saint François d'Assise*, in–8°, pag. 274. — L. 10,80.

L'A. è un maestro di novizii, antico politecnico, il quale in queste 12 conferenze, e nella degna appendice, manifesta una singolare comprensione dei tempi e dell'ambiente in cui la Provvidenza lo ha chiamato a lavorare, tra l'eletta schiera dei terziarii francescani.

Principe D'ALTORA COLONNA DE STIGLIANO, *Méthode, esprit et doctrines de la Franc–Maçonerie Française actuelle*, in–8°, pag. 317.

Che di lavorare ci sia vivo e urgente bisogno in certi ambienti per salvare la dignità e il valore della vita lo dice e lo documenta questo volume, di cui alcune pagine fanno rabbrividire, pur nella loro esposizione serena e nella documentazione schiacciante. E c'è ancora tra noi chi pensa che una volta snidato Palazzo Giustiniani si possa lasciare indisturbato . . . l'altro rito ? *Videant consules ne qiud respublica detrimenti capiat.*

LEKEN, *Sainteté et bonne volonté*, in–8° piccolo, pag. 150.

Noi per conto nostro daremo tutte le nostre forze per render buoni e saggi i cittadini nostri, ben convinti che la bontà, intesa come la intende la Chiesa, è eroismo religioso e civile, individuale e sociale. Lo dicon bene queste preziose pagine che tanto coraggio infondono e dànno tanti aiuti a chi veramente intenda di essere onesto. Pagine che trovano perfetta rispondenza e come necessario complemento a quelle duecento circa che lo stesso dotto, profondo, pio A. offre ai sacerdoti, forgiatori

e

distributori di santità, nel grazioso volumetto: *Entretiens Sacerdotaux*, un vero tesoro.

MASSOUILLÉ A. O. P., *Méditations de saint Thomas*, in-8°, pag. 523. — L. 21,25.

Certi aspetti di questa gigantesca figura che è S. Tommaso, forse sono meno conosciuti, come l'aspetto ascetico; pure tutta l'opera sua è un monumento di ascetica, quella di buona lega, intendiamo, quella che può soddisfare le menti use a pensare. L'ascetica e la mistica dell'Aquinate poggia sul sodo e sale serena e sicura verso l'Amor che muove il cielo e le altre stelle. Date questo libro ai nostri studiosi, anche ai più lontani; se sono pensatori sul serio ve ne saranno grati e voi avrete salvate tante anime. E se i Padri Predicatori italiani facessero qualche cosa di simile anche tra noi! Possibile che si debba andar proprio fuori per . . . far conoscere i nostri ?

RIONDEL H. S. J., *Pax vobis; aux âmes inquiètes*, in-8°, pag. 302. — L. 10,25.

Non se se l'A. abbia tenute presenti *Le industrie per la pace interiore* del nostro indimenticabile Mons. Tarozzi, ma nel disegno e un po' anche nell'intonazione queste pagine richiamano irresistibilmente il mio spirito al nostro grande Maestro di spirito. Anche qui tanta sicurezza, tanta profondità, tanto sorriso di cielo. Oh se a Ginevra conoscessero un po' di questa altissima sapienza, poggiata sul più sodo realismo della vita !

O' RAHILLY A., *Le Père William Doyle*, S. J., in-8°, pag. 446.

Il valente P. Lemaire curando questa seconda edizione della vita del suo venerato confratello, l'ha meglio adattata al gusto francese. Ma anche senza di questo la figura del P. Doyle è tale da incatenare l'amore, la simpatia, l'ammirazione, la venerazione: così come da vivo l'aveva suscitata e tra i suoi confratelli e tra i suoi soldati da cappellano militare e tra l'immenso stuolo di anime cui ha prodigato sè stesso; sempre eroico nel suo apostolato fino all'olocausto.

Manuale di pietà per i seminaristi. Nuova edizione italiana interamente rifatta ed adattata ai Seminari d'Italia. In-16°, 1935, pag. 352 — L. 5.

Il titolo dice meno di quello che il libro è. Infatti, pur facendo la debita parte alle consuete pratiche di pietà, il manuale ne fa inoltre un commento, che ne rileva l'importanza, ne spiega il metodo, le fa veramente capire e gustare. E prima di parlare dei singoli esercizi di pietà, il traduttore italiano – il Rev. dott. Cesare Patelli, Direttore Spirituale del Seminario Maggiore di Bergamo – ha posto un capitoletto, su «La Pietà del Seminarista » in cui dà di essa un concetto preciso e completo.

Altre migliorie di questa edizione italiana, sono le osservazioni messe qua e là con sobrietà, ma con opportunità, per aggiornare il Manuale con le norme vigenti del Codice di Diritto Canonico e dei più recenti documenti pontifici; una serie di brevi note di commento liturgico alle cerimonie della S. Messa, esortazioni a vivere una vita di pietà, specialmente eucaristica e liturgica, quale va entrando – grazie a Dio – nel costume non solo degli ecclesiastici, ma anche dei fedeli; alcune opportune appendici, su le divozioni particolari del Seminarista e una dratica bibliotechina ascetica adatta per Chierici e Sacerdoti.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16